

# Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nelle biblioteche

Vincenzo Freda

©2021

*Finalità economica e fonti della protezione della proprietà intellettuale, 1 – Oggetto e requisiti della protezione, 2 – Contenuti della protezione, 4 – Cessione dei diritti: i contratti di edizione, 6 – Norme specifiche per particolari tipologie di opere, 7 – Le sanzioni, 8 – Limiti della protezione, 8 – Il sistema delle eccezioni e limitazioni per l'attività didattica e di ricerca, 10 – Il sistema delle eccezioni e limitazioni per le biblioteche, 12 – Le limitazioni per uso personale, 16 – Bibliografia di riferimento, 18*

Esporre le modalità applicative della disciplina del diritto d'autore in ambito bibliotecario, dove più di ogni altro le opere creative dell'ingegno umano svolgono una funzione determinante in quanto imprescindibili oggetti e strumenti di studio e ricerca per l'avanzamento delle conoscenze, è lo scopo di questo breve contributo. Considerato il grado specialistico delle norme che regolano la materia, si è optato per un taglio discorsivo e uno sforzo di sintesi che, sebbene non rendano merito alla complessità ed esaustività del discorso, ciò nondimeno si prestano ad un'agevole lettura da parte non solo dei professionisti che operano nel settore ma anche degli studenti che delle biblioteche sono gli utenti, fornendo a chi utilizza e diffonde opere dell'ingegno per finalità di studio e ricerca alcuni strumenti interpretativi per orientarsi all'interno di una tematica tanto intricata.

## Finalità economica e fonti della protezione della proprietà intellettuale

Se è indubbio un valore d'uso insito nelle opere di ingegno, in quanto oggetti che migliorano la vita e contribuiscono ad accrescere il benessere individuale e collettivo, è anche altrettanto manifesto il loro **valore economico** in quanto prodotti che richiedono costi importanti di realizzazione in termini di risorse intellettuali, temporali e finanziarie, che attengono a una pluralità di soggetti e varietà di operazioni coinvolti nello sforzo creativo. Questo aspetto economico ha indotto gli ordinamenti giuridici di farsi carico del problema mediante l'attribuzione all'autore di un diritto esclusivo a compiere (direttamente o autorizzare terzi a compiere) una serie di attività in relazione all'opera realizzata (ad esempio, richiedere il pagamento di un prezzo ai soggetti che volessero fruirne).

Ogni Paese ha il proprio sistema normativo che riflette contesti sociali, culturali ed economici differenti e ciascun sistema normativo ha regole diverse. Ad esempio il *copyright* statunitense è improntato al concetto di *fair use* o equo utilizzo, basato sulle "libere utilizzazioni" che comprendono, da una parte, le eccezioni ai diritti d'autore o diritti connessi e, dall'altra, le limitazioni dei diritti che prevedono equo compenso. Il sistema italiano invece si basa sul diritto d'autore e la

normativa è regolata dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* (che ha subito continue modifiche e aggiornamenti introdotti dal recepimento delle direttive europee), dove le eccezioni risultano fortemente compresse a favore di applicazioni di “limitazioni dei diritti”, cioè attraverso negoziati che prevedono forme di pagamenti forfetari a monte per la riproduzione di opere per uso personale, con gravi ripercussioni sul diritto di accesso ai contenuti.

Come istituto giuridico il diritto d'autore ha una storia abbastanza recente, che risale agli inizi del XVIII secolo, e come quadro di riferimento internazionale la Convenzione di Berna (1886) che indica i principi fondamentali ai quali le leggi nazionali devono attenersi per garantire livelli minimi e comuni di protezione delle opere dell'ingegno nonché i diritti di accesso all'informazione e alla conoscenza da parte dei cittadini. Sul piano normativo internazionale il diritto d'autore è stato incluso nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata nel 1948 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mentre la protezione della proprietà intellettuale trova piena ed esplicita espressione al secondo comma dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata a Nizza nel 2000.

## Oggetto e requisiti della protezione

La caratteristica fondamentale che definisce un prodotto come opera dell'ingegno può essere ricondotta a quella particolare struttura formale che la mente conferisce ai concetti in modo da renderli comunicabili e quindi percepibili all'esterno in qualsiasi modo e forma (ad esempio, mediante parole, suoni, immagini, ecc.). Dunque non le idee in quanto tali (che fino a quando rimangono astratte non sono protette), ma neanche i dati o le informazioni non strutturate e nemmeno il supporto fisico in cui possono essere incorporate. Ad esempio, un manuale di storia riceve protezione in quanto prodotto creativo nel settore letterario ma i fatti e gli eventi narrati (ad esempio, personaggi, conflitti, ecc.) restano liberamente riutilizzabili per nuovi testi. Il suo acquisto comporta il trasferimento della proprietà sul bene al compratore che può disporne in modi diversi (prestandolo oppure rivendendolo) ma non anche il trasferimento del diritto sull'opera letteraria in quanto entità immateriale che in esso si è materialmente estrinsecata e da cui rimane concettualmente distinta, restandogli preclusa la facoltà ad esempio di riprodurla o tradurla.

Quanto alle tipologie di opere meritevoli di tutela, la legge italiana (legge 633/1941, che si rifà ai principi generali della Convenzione di Berna) fornisce sia una classificazione specifica delle categorie di riferimento, riconducibili “alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia” (art. 1) nonché ai programmi per elaboratore e alle banche dati (art. 2), sia una lista analitica dove sono espressamente indicate. Va osservato che l'elenco è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in considerazione della grande difficoltà di definire in modo univoco e condiviso i domini delle varie discipline, che non esclude la possibilità che creazioni ulteriori, non predeterminate, vi possano in seguito rientrare in base a nuovi elementi di valutazione.

Requisito fondamentale perché le opere ricevano la protezione dell'ordinamento è quello della creatività, che consiste nella scelta e nell'organizzazione innovativa dei significanti (cioè l'insieme

di segni, tratti da un determinato codice linguistico, che permettono di concretizzare e comunicare i significati) e le contraddistingue da semplici raccolte di dati, da altre opere creative preesistenti, dalla riproduzione di fenomeni naturali, dall'applicazione di regole scientifiche o tecniche. Sotto questo aspetto, la creatività non è da intendersi necessariamente nell'originalità dell'idea in sé ma anche in quella della sola forma della sua espressione, cioè della sua soggettività. È creativa l'opera che esprime e organizza in modo nuovo determinati contenuti, attinti da un bagaglio culturale composto da tante altre opere prodotte da diversi altri soggetti. È originale l'opera che esprime in modo nuovo nuovi concetti. Riassumendo, un'opera creativa può essere originale o derivata: è originale quando costituisce la prima espressione di un determinato nucleo concettuale; è derivata quando ne costituisce una rielaborazione, cioè una nuova espressione ricavata da un contenuto preesistente ma strutturata con un tratto anche minimo di originalità (ad esempio, una traduzione da un'altra lingua, una performance teatrale ricavata da un testo letterario, ecc.).

Sul piano costitutivo, la protezione di un'opera creativa dell'ingegno sorge immediatamente e automaticamente all'atto della sua creazione, senza nessuna formalità successiva. È questo un elemento che differenzia il diritto d'autore da altri sistemi di tutela della creatività e dell'innovazione che prevedono procedure di registrazione (ad esempio, i marchi e i brevetti).

Il principio generale secondo cui la titolarità dei diritti su un'opera appartenga all'autore in virtù della sua semplice creazione incontra delle eccezioni in alcuni casi specifici. Per i prodotti realizzati da dipendenti nel corso di normali rapporti lavorativi (ad esempio, la creazione di banche dati) o da professionisti in base a contratti di lavoro su committenza (ad esempio, l'esecuzione di fotografie), l'ordinamento prevede che il diritto appartenga non all'autore materiale dell'opera ma al datore di lavoro o al committente in virtù del riconoscimento determinante dell'apporto economico sostenuto. Ciò vale anche per gli enti senza scopo di lucro che conservano la titolarità del diritto d'autore sulle raccolte dei loro atti e sulle loro le pubblicazioni.

Più articolata è la questione relativa alle opere costituite dalla riunione di più parti, frutto della collaborazione tra più soggetti, che hanno carattere di creazione autonoma. A seconda se i contributi creativi siano distinguibili o meno, cioè se ci sia o meno la possibilità di ricondurre le singole parti a soggetti distinti e responsabili della loro redazione, si parla di opere collettive e opere composte. Nel primo caso, benché ciascun autore conservi la titolarità dei diritti sul proprio apporto creativo, l'ordinamento prevede che i diritti sull'opera collettiva nel suo insieme spettino al soggetto che ne organizza e dirige la creazione, in virtù del riconoscimento del lavoro intellettuale svolto nel dare forma alla pubblicazione attraverso l'attività di selezione e coordinamento delle singole parti. Nel secondo caso, in mancanza di un criterio di attribuzione a soggetti distinti di contributi inscindibili, l'ordinamento prevede che il diritto sull'opera composta appartenga in comune a tutti i coautori secondo parti che si presumo uguali.

## Contenuti della protezione

Il sistema di protezione accordato dalla legge sul diritto d'autore si configura in una serie di prerogative esclusive, tra loro indipendenti ed esercitabili autonomamente, che attengono sia alla sfera morale che a quella patrimoniale.

I **diritti morali**, riconosciuti all'autore di un'opera quale proiezione sociale della sua personalità espressamente tutelata dalla carta costituzionale (art. 2), hanno carattere assoluto essendo irrinunciabili, imprescrittibili e intrasmissibili e possono essere fatti valere dagli eredi alla sua morte.

Nel novero dei diritti morali rientra il primo luogo il diritto alla *paternità*, che denota l'autore effettivo di un'opera che può rivendicare il diritto ad essere riconosciuto come tale, salvo prova contraria, e che obbliga l'utilizzatore a riportarne sempre il nome, qualunque sia l'uso che dell'opera si faccia. Sussiste paternità intellettuale, ovvero riconoscimento di un apporto creativo, anche per coloro che non hanno prodotto l'opera originale ma ne hanno eseguito una traduzione, curato un'edizione critica o semplicemente la grafica e l'illustrazione. La paternità comporta anche la facoltà di pubblicare un'opera in forma anonima o sotto pseudonimo, facendo salvo il diritto di rivelare in qualunque momento la propria identità.

Un secondo e altrettanto importante diritto morale è quello all'*integrità* che tutela una creazione da eventuali modifiche o deformazioni compiute da altri soggetti che possano risultare lesive dell'onore e della reputazione dell'autore con l'effetto di alterare la percezione della sua personalità presso il pubblico o la comunità di riferimento. Sulla modificazione dell'opera possono incidere anche gli standard tecnologici impiegati qualora ne determinino una fruizione scadente, con la conseguenza che l'autore potrebbe lamentare una lesione al proprio diritto morale.

Chiudono la serie dei diritti morali, il diritto di *inedito*, che consiste nella facoltà di decidere o meno di comunicare al pubblico la propria opera, e il diritto di *ritiro* dell'opera dal commercio, esercitabile solo in presenza di gravi ragioni di ordine morale e salvo l'obbligo di indennizzare gli eventuali soggetti che hanno acquistato i diritti patrimoniali sull'opera medesima.

I **diritti patrimoniali**, riconducibili nella categoria della proprietà intellettuale, denotano una pluralità di diritti esclusivi di sfruttamento economico per una estensione temporale limitata fino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell'autore e che possono essere fatti valere dai suoi aventi causa (cioè coloro i quali li hanno acquisiti con atti o contratti in vita o *post-mortem* per eredità o legato). Alla scadenza, l'opera diviene di "pubblico dominio" e, nel solo rispetto dei limiti imposti dalla tutela dei diritti morali dell'autore, può essere liberamente utilizzata.

La legge riporta dettagliatamente le tipologie di utilizzazione economica esclusiva attribuite all'autore [artt. 13-18-bis]:

- a) diritto di *riproduzione*, cioè effettuare o autorizzare la moltiplicazione in copie dell'opera, in qualunque modo o forma [art. 13];
- b) diritto di *trascrizione*, cioè modificare il formato dell'opera (da orale a scritta oppure memorizzarla su un altro supporto) [art. 14];
- c) diritto di *esecuzione*, rappresentazione o recitazione in pubblico dell'opera, comunque realizzate, sia gratuitamente che a pagamento [art- 15];

- d) diritto di *comunicazione al pubblico*, cioè la messa a disposizione dell'opera mediante mezzi di diffusione a distanza in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (a mezzo di letture telefoniche o via Internet) [art. 16];
- e) diritto di *distribuzione*, cioè la commercializzazione o comunque la messa in circolazione con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa [art. 17];
- f) diritto di *traduzione*, cioè effettuare o autorizzare le traduzioni in altra lingua [art. 18];
- g) diritto di *trasformazione*, cioè la trasposizione dell'opera da una forma ad un'altra (ad esempio, trasposizioni cinematografiche di opere letterarie) [art. 18];
- h) diritto di *modificazione ed elaborazione*, cioè effettuare o autorizzare aggiunte, rifacimenti, adattamenti, riduzioni, compendi e variazioni [art. 18];
- i) diritto di *pubblicazione* delle opere in raccolta [art. 18];
- j) diritto di *noleggjo*, cioè effettuare o autorizzare la cessione di opere per un periodo limitato di tempo e a fini economici [art. 18-bis];
- k) diritto di *prestito*, cioè autorizzare la cessione di opere fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato e a fini non economici [art. 18-bis]. Resta invece escluso il prestito personale privo di finalità di lucro.

In forza del principio di indipendenza, l'autore può esercitare uno o più diritti sulla sua opera senza che questo pregiudichi la possibilità di esercitare gli altri separatamente e la cessione di una delle prerogative economiche non comporta la cessione di un'altra, poiché tutto quanto non sia espressamente ceduto o concesso resta nell'esclusiva disponibilità dell'autore (ad esempio, l'aver acquistato legittimamente una copia di un libro non autorizza l'acquirente a riprodurlo in formato digitale o a farne la traduzione in un'altra lingua). Inoltre, ha facoltà per lo stesso diritto di autorizzare modalità e forme di esercizio differenti a favore di soggetti diversi (ad esempio, la riproduzione a stampa per alcuni e quella digitale a beneficio di altri).

Una categoria ulteriore i diritti economici è costituita dai cosiddetti **diritti connessi** all'esercizio del diritto d'autore [art. 72], riconosciuti a soggetti diversi dai titolari della paternità intellettuale ma in qualche modo in relazione diretta o indiretta con l'attività o le opere creative stesse. La qualifica come connessi sta ad indicare che si tratta di diritti economici "inscindibili dall'opera principale ma tutelati autonomamente", attribuiti a determinati soggetti che non intervengono propriamente nell'attività creativa ma, svolgendo un'attività imprenditoriale o impiegando le proprie capacità artistiche, vi contribuiscono divenendo in un certo qual modo responsabili della diffusione della creazione (produttori di opere cinematografiche o fonogrammi, editori di giornali e riviste), del suo allestimento (costitutori di banche dati), della sua rappresentazione (attori, cantanti, musicisti, ballerini).

Questo genere di protezione è riconosciuto dalla legge anche ai responsabili della realizzazione di alcuni prodotti che pur non rientrando nella fattispecie della creazione intellettuale sono comunque meritevoli di tutela: pubblicazioni di inediti dopo settant'anni dalla morte dell'autore [art. 85-ter]; edizioni critiche di opere in pubblico dominio [art. 85-quater]; bozzetti di scene teatrali [art. 86]; mere fotografie raffiguranti persone o elementi della vita naturale e sociale [art. 87]; piani e disegni di lavori di ingegneria [art. 99].

## Cessione dei diritti: i contratti di edizione

I diritti patrimoniali e quelli connessi possono essere trasferiti liberamente a terzi da parte dei loro titolari mediante contratti di licenza, cioè accordi di concessione di determinate facoltà legate ai diritti di utilizzazione economica. E possono essere: *totali*, cioè riguardare l'insieme dei diritti riconosciuti all'autore sull'opera, oppure *parziali*, cioè solo alcuni di essi: *esclusivi*, sostituendosi il beneficiario a titolo derivato al legittimo dante causa nella titolarità dei diritti esclusivi di sfruttamento economico (nel senso della proprietà intellettuale e non già della paternità), o *non esclusivi*, restando legittimati più soggetti ad esercitare gli stessi diritti in relazione all'opera; a titolo *gratuito* o dietro il *pagamento* di un corrispettivo; a tempo *definito* o *illimitato*.

Un contratto tipico previsto nel nostro ordinamento, disciplinato da regole puntuali, è il **contratto di edizione** [art. 118], che attribuisce all'editore il diritto (che si presume esclusivo) di pubblicare e distribuire un'opera a determinate condizioni e per una certa durata, comunque non superiore a quella prevista per legge, pena la sua nullità.

La tipicità di questa fattispecie contrattuale sta nella formalizzazione delle sue caratteristiche che prevedono una serie di diritti e obblighi predeterminati, di cui solo alcuni possono essere modificati in fase di contratto e con margini molto bassi. Si configura come un rapporto a prestazioni corrispettive, tra loro subordinate, che intercorre tra: l'autore (o gli aventi causa a titolo derivato) che conferisce il diritto di pubblicazione e diffusione dell'opera, da un lato, e l'editore (non necessariamente un'impresa commerciale ma anche un ente pubblico, come l'università ad esempio) che se ne assume l'onere per proprio conto e a proprie spese, dall'altro. La durata della concessione è limitata e comunque non può eccedere i vent'anni dalla consegna del manoscritto. Detto termine non si applica a: enciclopedie e dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche [art. 122]. Il contratto s'intende comunque risolto prima della scadenza se l'editore rinuncia ad una nuova edizione di un'opera fuori commercio oppure se non vi provvede entro due anni dall'accettazione di eseguirla [art. 124]. Per mantenere attivi i diritti di utilizzazione esclusiva l'editore è tenuto a rispettare i termini stabiliti per eseguire la pubblicazione che deve avvenire entro massimo due anni dalla consegna del testo [art. 127]. Diversamente, l'autore può ottenere la risoluzione del contratto [art. 128]. Per quanto riguarda le opere miscelanee, la mancata accettazione dell'articolo entro un mese dall'invio e, se accettato, la mancata pubblicazione entro sei mesi dalla consegna costituiscono motivo di perdita da parte dell'editore dell'esclusiva sulla pubblicazione dell'inedito che ritorna nella piena disponibilità dell'autore [art. 39]. Dopo la pubblicazione dell'articolo, salvo patto contrario con l'editore, l'autore mantiene il diritto di riutilizzarlo e riprodurlo in estratti raccolti in volume o in altri periodici con l'onere di indicare l'opera collettiva in cui è già avvenuta la pubblicazione [artt. 38 e 42].

Per quanto il contratto di edizione venga definito come trasferimento o cessione del diritto di pubblicare in via definitiva, la sua durata limitata nel tempo, nonché le cause di estinzione anticipata e le ampie facoltà di controllo e intervento riconosciute all'autore su diversi aspetti della pubblicazione a contratto vigente, autorizzano a parlare più propriamente di concessione. La norma, infatti, consente all'autore di: apportare modificazioni prima della stampa definitiva e aggiornare le edizioni successive [art. 129]; opporsi al prezzo di copertina fissato dall'editore se può arrecare un

danno ai suoi interessi [art. 131]; negare il consenso al trasferimento dei diritti a terzi da parte dell'editore [art. 132]; esercitare il diritto di prelazione sugli esemplari invendibili e diretti al macero [art. 133].

## Norme specifiche per particolari tipologie di opere

Sulla pubblicazione di un **inedito**, a meno che non sia stata espressamente vietata dall'autore, dispongono gli eredi o i legatari nei termini eventualmente indicati o, in caso di dissenso, il giudice fatta salva la volontà del defunto che, in presenza di un preminente interesse pubblico a salvaguardare dall'oblio materiali di rilevante valenza culturale, può anche essere forzata [art. 24].

La protezione di vent'anni è riservata ai diritti esclusivi di utilizzazione economica sulla pubblicazione di **edizioni critiche di opere di pubblico dominio** oggetto di rimaneggiamenti, adattamenti e revisioni effettuati dall'attività creativa di un curatore [art. 85-quater]. In mancanza di tale apporto, la durata della protezione sulla pubblicazione di un inedito di pubblico dominio è di venticinque anni [art. 85-ter].

A differenza delle opere fotografiche, che possiedono valore artistico e connotati di creatività tali da ricevere tutela al pari di ogni altra opera dell'ingegno [art. 2.7] e con l'esclusiva dei diritti di utilizzazione fino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore [art. 32-bis], per le semplici **fotografie** consistenti in immagini meramente riproduttive di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale, cioè di una realtà già esistente [art. 87.1], la protezione dei diritti esclusivi dura vent'anni [art. 92], a condizione che l'esemplare riporti gli elementi identificativi dell'autore e l'anno di produzione [art. 90]. Nessuna protezione invece è accordata alle mere riproduzioni fotografiche di scritti, documenti e prodotti simili considerati alla stregua di fotocopie [art. 87.2]. La titolarità dei diritti non spetta al fotografo ma compete invece al datore di lavoro o al committente nell'ipotesi in cui la fotografia sia stata ottenuta nel corso di un contratto di impiego o di committenza [art. 88], concluso con la cessione del negativo o mezzo analogo, mentre al commissionario è riconosciuto il diritto di percepire una somma sulle utilizzazioni commerciali delle foto commissionate [art. 88.4]. Soggetta al pagamento di un equo compenso la riproduzione di fotografie protette in opere scientifiche e didattiche così come anche quella di foto pubblicate sui periodici [art. 91].

Nel caso di **ritratto fotografico**, per la sua diffusione occorre il consenso della persona ritratta e, alla sua morte, degli eredi legittimi [art. 96], fatti salvi i casi di notorietà o per l'ufficio pubblico ricoperto, per necessità di giustizia, per scopi scientifici, didattici o culturali [art. 97.1]; mentre è vietata quando ne rechi pregiudizio all'onore e alla reputazione [art. 97.2]. Anche qui, nel caso di lavori su committenza, al fotografo è riconosciuto il diritto di percepire un corrispettivo sulle utilizzazioni commerciali delle foto commissionate [art. 98.1].

Per quanto concerne **software** e **banche dati**, le cosiddette innovazioni utili protette dalle modifiche apportate dalla Convenzione di Berna al sistema del diritto d'autore [art. 1.2], la tutela dei diritti esclusivi di utilizzazione [art. 64-quinquies] spetta al costitutore, cioè colui che ne sostiene lo sforzo economico [art. 102-bis.1] e quindi al datore di lavoro qualora siano state prodotte da un

dipendente contrattualizzato [art. 12-bis]. La durata si estende per quindici anni decorrenti dal primo gennaio successivo alla data della prima distribuzione [art. 102-bis.6], fatto salvo il diritto dell'utente legittimo di effettuare senza autorizzazione attività di: estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine [art. 10-ter.3] oppure riproduzione, traduzione, adattamento, modifiche, distribuzione, comunicazione al pubblico se necessarie per l'accesso al contenuto stesso della banca di dati e per il suo normale impiego [art. 64-sexies.2].

## Le sanzioni

Nel caso di violazioni del diritto d'autore, a tutela della pretesa di esclusività sull'utilizzazione economica dell'opera la legge contempla una serie di sanzioni di diversa natura e tra loro cumulabili. In ambito civile, la parte che ritiene lesa un proprio diritto può agire in giudizio per ottenere la rimozione dello stato di fatto da cui risulta l'illecito (ad esempio, la distruzione delle copie riprodotte senza autorizzazione) e la condanna dell'autore della violazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali [art. 158] arrecati sia per condotta dolosa (cioè deliberatamente) che colposa (cioè inconsapevolmente, omettendo la verifica diligente sulla propria attività). In ambito penale, per le ipotesi di illecito che prevedono questo tipo di responsabilità, le sanzioni vanno dalla multa (fino a 15mila euro) alla pena della reclusione (fino a 4 anni). Per quelle condotte a rilevanza penale ma poste in essere senza dolo è prevista una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino a 1.032euro.

## Limiti della protezione

Dal punto di vista economico il diritto d'autore consiste in una restrizione del principio generale dell'accessibilità e riuso dell'informazione a tutela di altri diritti di pari rilevanza, cioè quello dell'autore e degli intermediari ad ottenere la giusta remunerazione per il prodotto del loro investimento in termini, rispettivamente, di lavoro e risorse. Sotto questo aspetto è concepito come incentivo alla creatività: limitando l'accesso all'informazione, si propone di accrescerne la produzione e la disponibilità a beneficio di tutti. Per evitare che le restrizioni alla circolazione dell'informazione si traducano in un ostacolo allo sviluppo delle conoscenze e alla diffusione della cultura, il diritto d'autore porta con sé dei limiti interni ed esterni che consentono un corretto bilanciamento degli interessi in gioco tra produttori e fruitori.

In primo luogo, il diritto d'autore non copre le idee, le notizie, i concetti in sé, e nemmeno la loro rappresentazione, ma solo la loro espressione creativa, la forma originale impressa dall'autore alla loro rappresentazione.

In secondo luogo, la protezione non ha durata indefinita ma limitata alla vita dell'autore più settant'anni dopo la sua morte [art. 25]. Trascorso questo periodo, fermo restando l'imprescrittibilità dei diritti morali, l'opera diventa di pubblico dominio e può essere oggetto di tutte



le forme di utilizzazione economica precedentemente riservate in via esclusiva all'autore stesso. Dalla morte dell'ultimo dei coautori decorre il termine dei settant'anni per determinare la durata dei diritti di utilizzazione sulle opere composte da contributi creativi inscindibili di più soggetti [art. 26]. Il termine di settant'anni si applica invece dal momento della prima pubblicazione nei casi di: opere collettive nel loro complesso, fermo restando la regola dei settant'anni dalla morte dell'autore per la parte di cui è responsabile [art. 26]; opere anonime o pseudonime per l'impossibilità di determinare la morte di un autore ignoto [art. 27] la cui identità rivelata prima della scadenza comporterebbe l'applicazione della regola generale dei settant'anni dalla morte.

In terzo luogo, la tutela non si estende all'esemplare messo in commercio o comunque a disposizione del pubblico, essendo preclusa al titolare dei diritti (in base al cosiddetto principio di esaurimento del diritto) la possibilità di controllare la circolazione dei diversi supporti [art. 17]. Ciò consente al legittimo possessore di prestare, regalare oppure rivendere liberamente la copia dell'opera acquistata, non già di esercitare le altre utilizzazioni riservate dalla legge al titolare.

Una gamma ulteriore di **eccezioni** e **limitazioni** ai diritti esclusivi di utilizzazione economica esercitabili dall'autore è prevista dalla normativa al fine di contemperare le esigenze della loro tutela con i diritti di accesso e riuso dell'informazione, parimenti rilevanti, e con l'obiettivo di: garantire equilibrio tra la protezione dei legittimi interessi economici dei produttori e quella del pubblico; risolvere a monte potenziali conflitti tra interessi diversi di pari importanza (quelli dei titolari del *copyright* e quelli degli utenti) che il mercato non è capace di auto-regolare con accordi volontari tra le parti; abbattere i costi delle transazioni che sarebbero troppo elevati rispetto all'entità dell'utilizzazione stessa (soprattutto quando è previsto un equo compenso per certe utilizzazioni che è conveniente autorizzare a monte); garantire la funzione sociale del diritto d'autore, che consiste nel facilitare e non ostacolare la produzione e la disseminazione della conoscenza.

Per i casi non soggetti al consenso dell'autore, cioè quelli in cui si esclude la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dei titolari per determinati usi di opere protette, le norme prevedono:

- a) utilizzazioni completamente libere, rientranti nella categoria delle **eccezioni** in senso proprio. Alla facoltà riconosciuta all'utilizzatore di effettuare determinate azioni il titolare non può opporsi né rivendicare il diritto a un compenso (ad esempio, nel caso delle *citazioni* per uso di critica e di discussione o delle *fotocopie effettuate dalla biblioteca* per uso proprio interno che sono diritti esercitabili liberamente, sebbene nei limiti giustificati da tali fini, senza dover corrispondere compensi);
- b) utilizzazioni previa corresponsione di un *equo compenso* ai titolari per poter essere esercitate dai beneficiari secondo modalità stabilite, rientranti nella categoria delle **limitazioni**. Si rileva in questo caso non già una compressione della titolarità sulle utilizzazioni bensì una sua attenuazione che trasforma il diritto di esclusiva a mero diritto al compenso: il titolare non può opporsi all'utilizzazione, ma conserva il diritto ad ottenere un compenso monetario (ad esempio, le *fotocopie per gli utenti finali* effettuate in biblioteca -non già quelle ad uso proprio dei servizi interni- o la *copia di file* da parte del singolo utilizzatore che sono autorizzate a condizione che i titolari vengano remunerati).

In forza della singolarità della loro natura, le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore sono tassativamente indicate dalla normativa europea e non è possibile introdurre nell'ordinamento

nazionale nuove ipotesi di libere utilizzazioni rispetto a quelle specificatamente previste. Inoltre, non sono suscettibili di interpretazione analogica essendo interdetta la facoltà di applicarle a ipotesi non previste dal legislatore<sup>1</sup>.

## Il sistema delle eccezioni e limitazioni per l'attività didattica e di ricerca

Estremamente dettagliata la rassegna dei casi speciali e delle condizioni in cui trova applicazione il sistema delle eccezioni e limitazioni nelle biblioteche e più in generale per l'attività di ricerca e didattica connesse alla valorizzazione culturale, che consentono di utilizzare un'opera protetta senza il consenso preventivo dei titolari dei diritti esclusivi.

Se in via generale articoli di attualità, materiali utilizzati nel corso di avvenimenti, discorsi pubblici ed estratti di conferenze possono essere riprodotti e comunicati al pubblico liberamente, a condizione che si citi la fonte e entro i limiti giustificati dallo scopo informativo [artt. 65 e 66], e se per esigenze di sicurezza o nell'ambito di procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative è consentita finanche la riproduzione integrale delle opere [art. 67], alquanto diversificata si presenta la dinamica di inquadramento delle utilizzazioni a scopi didattici e scientifici [art. 70].

Presentazioni e dispense preparate per gli studenti nonché le stesse lezioni frontali tenute dal docente, in quanto espressioni originali di fatti e concetti, si configurano come opere creative dell'ingegno e pertanto tutelate dal diritto d'autore. Quando per la loro realizzazione si dovessero utilizzare altre opere è necessario verificare a quali soggetti appartenga la titolarità dei diritti sui materiali impiegati (ad eccezione di dati, formule e gli altri elementi non tutelati dal diritto d'autore, come anche di opere in pubblico dominio, di cui si può disporre in piena libertà). Per le pubblicazioni di cui è autore lo stesso docente, la possibilità di disporre dipende dal tipo di contratto di edizione e dalla misura del trasferimento dei diritti all'editore. Per quelle di cui non lo è, le possibilità di utilizzazione sono circoscritte entro certi limiti ad alcune ipotesi: esecuzioni e rappresentazioni di opere all'interno dell'ambito ristretto della scuola sono ammesse perché non equiparabili per legge alle comunicazioni in pubblico, essendone riservata la fruizione alla cerchia ordinaria dei docenti e degli studenti [art. 15.2]; riassunti, citazioni, parti di opere possono essere riprodotti e comunicati al pubblico a scopo critico o didattico purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e, se effettuati a fini d'insegnamento o ricerca scientifica, l'utilizzo non abbia finalità commerciali ma solo esclusivamente illustrative [art. 70.1]; sempre a scopo didattico e scientifico immagini e musiche possono essere riprodotte e comunicate a bassa risoluzione o degradate, purché senza scopo di lucro [art. 70.1-bis]. Posto che un apposito decreto

---

<sup>1</sup>Questo limite sembra ormai superato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha introdotto criteri di flessibilità interpretativa per dirimere una controversia sull'applicazione della direttiva 2006/115/CE che introduce una specifica eccezione a favore del prestito bibliotecario. Il quesito posto da un giudice olandese concerneva la possibilità o medo di riferire tale direttiva anche a opere online e se quindi anche l'e-lending fosse coperto dalla stessa eccezione a favore del prestito in biblioteca. La CGUE ha concluso che, se l'utilizzazione avviene tramite la biblioteca, per uso personale, durata limitata e da parte di un utente per volta, può essere considerata alla stregua del prestito bibliotecario consentito dall'eccezione, fermo restando che le leggi nazionali possono prevedere restrizioni. Si tratta del primo caso di interpretazione per analogia di una eccezione al diritto esclusivo di prestito nata per consentire il prestito bibliotecario tradizionale, dando atto che si possa applicare anche per l'e-lending.

ministeriale dovrebbe stabilire i limiti per questo genere di usi, in ogni caso è sempre obbligatorio citare la fonte, ossia tutti gli elementi identificativi dell'opera utilizzata. Al di fuori di questi casi è indispensabile munirsi di autorizzazioni attraverso singole contrattazioni con i titolari dei diritti o mediante accordi tramite intermediari (ad esempio, la SIAE).

Un regime particolare vige per le antologie scolastiche che possono contenere brani di opere nei limiti quantitativi fissati dal Regolamento attuativo della legge sul diritto d'autore che, per semplificare le transazioni, regola anche l'ammontare dell'equo compenso dovuto.

Più limitato il campo delle utilizzazioni consentite agli studenti che, in qualità di fruitori dell'attività didattica e per usi strettamente personali, possono: riprodurre in qualsiasi formato e supporto le lezioni preregistrate messe a disposizione tramite piattaforme e-learning o supporti magnetici e digitali [art. 71-sexies]; prendere liberamente gli appunti a mano della lezione somministrata in forma orale [art. 68.1]. Non possono invece (senza preventivo consenso del docente) effettuare l'audioregistrazione, sia perché eseguita con un mezzo idoneo a spaccio e diffusione (vietato dall'art. 68.1), sia perché l'eccezione per copia privata, per come è stata introdotta nel nostro ordinamento, consente di riprodurre per uso personale una registrazione audio-video esistente e non di "trascrivere" un'opera orale (cioè modificarne il formato), fatte salve le persone affette da disabilità o disturbi particolari da richiedere l'utilizzo di tali supporti per poterne beneficiare [art. 71-bis].

Per la redazione di un elaborato è consentita la riproduzione testuale al suo interno di brani letterari altrui nei limiti della citazione, funzionale a rinforzare le idee espresse e sufficiente da soddisfarne lo scopo [art. 70.1], a condizione che siano indicati gli elementi identificativi dell'opera riprodotta [art. 70.3]. Invece, l'utilizzazione delle immagini dipende dalla qualificazione della categoria di appartenenza delle riproduzioni che distingue le opere fotografiche, che necessitano di autorizzazione dell'autore, dalle semplici fotografie, che comportano il pagamento di un equo compenso previsto da un apposito decreto ministeriale [art. 91]. Nessuna formalità è dovuta invece se l'esemplare della fotografia non riporti gli elementi identificativi del fotografo e dell'anno di produzione [art. 90.2].

Discorso a parte meritano le tesi di dottorato, il cui deposito (cartaceo prima, digitale ora) è necessario ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, che entrano a far parte del patrimonio culturale dell'Università divenendo beni inalienabili, cioè beni che non solo non possono essere eliminati ma neanche ritirati dal depositante perché documentano la storia, l'attività scientifica di quell'ente. All'esito positivo del procedimento di rilascio del titolo di dottorato, sono qualificate opere originali "che contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo d'indagine prescelto". Sotto questo aspetto sono indubbiamente opere creative dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore, la cui cessione di uno o più esemplari non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione [art. 109] ma, in quanto patrimonio conservato da un archivio pubblico, sono liberamente consultabili. Inoltre, che siano da intendersi come vere e proprie pubblicazioni scientifiche, cioè destinate all'uso pubblico, trova conferma nella disciplina che ne impone alle università il deposito legale (legge 106/2006) presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze (decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 224/1999) e il deposito in una banca dati nazionale delle tesi di dottorato (decreto ministeriale 45/2013) nonché l'ammissibilità come documenti valutabili ai fini del reclutamento per contratti di ricerca (art. 3 del decreto MIUR 243/2011).

## Il sistema delle eccezioni e limitazioni per le biblioteche

In funzione del ruolo svolto nel favorire la diffusione della conoscenza e dei fini istituzionali che sono loro propri, la legge ha previsto una serie di eccezioni che consentono alle biblioteche di esercitare alcune utilizzazioni esclusive delle opere possedute, al fine di assicurare il diritto di accesso all'informazione a favore della collettività, senza necessità di acquisire il preventivo consenso del titolare dei diritti.

Una forma libera di utilizzazione è la **lettura** in biblioteca, sebbene la recitazione di opere letterarie di per sé non costituisca un'eccezione in senso proprio dal momento che risulta esclusa dal novero delle attività comprese in questo diritto esclusivo insieme ad alcune altre categorie [art. 15.2]. Dunque, a condizione che sia effettuata senza scopo di lucro e all'interno della cerchia ordinaria del personale e degli utenti dell'istituto, non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali. In base a questo protocollo, la biblioteca che intende proporre un'attività di lettura è tenuta a darne notizia sul proprio sito, informare la SIAE dell'organizzazione dell'evento e astenersi dall'esporre libri in vendita o da altre attività lucrative durante il suo svolgimento.

Ugualmente ammesse le **riproduzioni** di opere presenti nelle proprie raccolte (cioè solamente da originali posseduti e non provenienti dall'esterno), effettuate dalle biblioteche per i propri servizi e sempre naturalmente senza finalità economiche [art. 68.2 e 69.2]. L'effettivo impatto di questa libera utilizzazione non può prescindere dalla valutazione di almeno due elementi rilevabili nella formulazione della stessa disposizione che per lungo tempo hanno determinato un'interpretazione restrittiva dell'attività di riproduzione, circoscritta ai processi interni del lavoro bibliotecario e al supporto a stampa<sup>2</sup>.

In primo luogo, il fatto che si parli espressamente di fotocopie non esclude la possibilità, sebbene non altrettanto esplicitamente prevista, della riproduzione in formato diverso dall'originale (ad esempio, digitalizzazione di opere a stampa). Se si tiene conto che tecnicamente la fotocopia è un procedimento di digitalizzazione, è fatta salva la scelta del formato di uscita rendendo possibile e lecito il cambio. Inoltre, la legittimità implicita della riproduzione digitale deriva dalla facoltà concessa alle biblioteche di mettere a disposizione degli utenti, per scopi di studio e ricerca e su terminali dedicati, la versione digitale delle opere a stampa possedute e non oggetto di licenze, in quanto strettamente funzionale alla differente modalità di fruizione, riconoscendo in tal mondo un'eccezione al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, sebbene limitata al perimetro fisico dei suoi locali [art. 71-ter].

In secondo luogo, i cosiddetti servizi interni a cui fa riferimento la norma sono sicuramente quelli connessi alla conservazione e alla catalogazione ma ciò non esclude lo scambio interbibliotecario che, in assenza di una esplicita previsione, può essere a pieno titolo annoverato tra questi. Infatti, se si considerano le fonti normative sulla cooperazione tra amministrazioni pubbliche (e sicuramente i

---

<sup>2</sup>A riprova dell'approccio attuativo molto più restrittivo della normativa italiana il fatto che, mentre la Direttiva si occupa del diritto di "riproduzione" prevedendo in tale accezione del termine anche le riproduzioni digitali in qualsiasi forma o supporto, l'art. 68 invece si limita solo alla copia cartacea e differenzia le attività di riproduzione effettuate nelle biblioteche per i propri servizi interni da quelle per uso personale da parte degli utenti finali.

rapporti tra biblioteche appartenenti a soggetti pubblici vi rientrano pienamente) che stabiliscono un obbligo di collaborazione a favore del cittadino, allora si può considerare servizio interno anche lo scambio interbibliotecario. Da una tale interpretazione elastica, che fa leva su una pluralità di fonti, si può agevolmente dedurre che l'attività di riproduzione in formato digitale di opere esistenti nelle collezioni delle biblioteche è legittima e che è altrettanto legittimo lo scambio delle riproduzioni con altre biblioteche pubbliche nel quadro del principio più generale di cooperazione tra enti pubblici.

Della facoltà di **fotocopiare** un'opera presente nelle raccolte delle biblioteche pubbliche può avvalersi anche l'utente a condizione che sia per uso strettamente personale (cioè per finalità di ricerca e studio individuale, essendone assolutamente preclusa la fruizione condivisa con altri soggetti) e nei limiti quantitativi del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità [art. 68.5]. Detto limite non si applica alle opere rare, cioè fuori commercio o di difficile reperibilità, e a quelle di pubblico dominio, cioè prive di protezione dei diritti esclusivi essendo trascorsi più di settant'anni dalla morte dell'autore, che possono essere fotocopiate liberamente e integralmente. Salvo il caso di opere rare e fuori catalogo, comunque possedute in originale dalla biblioteca, la riproduzione di interi volumi è proibita così come è vietata la distribuzione di dette copie al pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore [art. 68.3]. Questo significa che non è possibile preparare a priori copie di volumi, o anche di capitoli, da mettere a disposizione degli studenti (anche dietro il solo rimborso delle spese), in quanto tale attività si configurerebbe come attività in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica. Invece, partiture e spartiti musicali non possono essere riprodotti. Per le fotocopie effettuate per uso personale dell'utente è dovuto ai titolari dei diritti un compenso forfetario versato dalle stesse biblioteche annualmente alla SIAE in applicazione degli accordi tra le categorie interessate, trattandosi di una forma di utilizzazione che rientra nella categoria delle limitazioni e comporta un'attenuazione dei diritti esclusivi mediante un ristoro economico a fronte di un consenso non ritrattabile.

Gli stessi limiti si applicano al **document delivery**, cioè la fornitura di riproduzioni di documenti quasi sempre costituiti da articoli provenienti da periodici o opere miscelanee, non disponibili singolarmente per il prestito. Anche per tali servizi la riproduzione di copie materiali rientra nelle eccezioni al diritto d'autore, per cui non va autorizzata dal titolare dei diritti ma va remunerata, e può essere effettuata solo per uso proprio, nei limiti quantitativi (15%) fissati dalla legge sul diritto d'autore. La mancanza di autorizzazione è conseguenza del principio in base al quale per i libri cartacei il diritto esclusivo di distribuzione si esaurisce in ambito comunitario dopo la prima vendita.

Una specifica eccezione consente liberamente anche il **prestito** pubblico di opere a stampa (eccetto spartiti e partiture musicali), cinematografiche e audiovisive, nonché banche dati fissate su supporto a fini di promozione culturale e studio personale che, per l'impatto sull'attività didattica e di ricerca, è tra le forme di utilizzazione più rilevanti da parte delle biblioteche meritevole di tutela dai diritti esclusivi [art. 69.1 e 102-bis.1.b). Il prestito librario si è quindi configurato come un'eccezione al diritto d'autore, volta a tutelare la libertà di circolazione dell'informazione per il tramite di istituzioni certificate quali strumenti di democratica diffusione della cultura. Le legislazioni vigenti hanno finora consentito il prestito in biblioteca di opere protette dal diritto d'autore, in linea con la missione istituzionale delle biblioteche di fornire un accesso libero, gratuito, universale alle informazioni, garantendone contemporaneamente anche la conservazione nel tempo. L'eccezione contempla una

remunerazione forfetaria del diritto di prestito attraverso un fondo istituito a carico del bilancio statale, sui cui far gravare gli oneri relativi alla remunerazione degli autori, e versato alla SIAE che provvede a ripartirlo tra i titolari dei diritti per compensare l'attenuazione del loro diritto esclusivo. Per i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, oltre al fatto che va prestato l'originale e non la copia fatta per uso di servizio interno, va sottolineato l'osservanza dei termini temporali che in ogni caso per il materiale multimediale è di almeno diciotto mesi dall'esercizio del diritto di distribuzione o, se non è stato esercitato, ventiquattro mesi dalla realizzazione.

Nessuna eccezione copre invece il **digital lending** su opere reperibili su piattaforma esterna. Per effettuare il prestito temporaneo di opere non fissate su supporto e accessibili online sulla piattaforma dell'editore, per le quali la biblioteca sottoscrive appositi contratti di licenza, occorre che: l'editore accetti di erogare il servizio; la biblioteca si adegui alle condizioni poste dall'editore per l'accesso al servizio; l'utente sia consapevole di essere "tracciato" dall'editore. Per questa fattispecie è appunto la licenza che definisce le utilizzazioni consentite.

Più controversa è la questione dell'**e-lending**, cioè del prestito di opere a stampa trasferite in versione digitale poiché, diversamente dall'utilizzo delle opere in formato cartaceo, la distribuzione in forme telematiche è soggetta ai più stringenti limiti normativi europei in materia di diritto d'autore. Escluso che la consegna all'utente di un device (un CD, un DVD, un e-book reader) da restituire dopo il periodo di consultazione dell'opera digitale in esso registrata sia *digital lending*, bensì un normale prestito bibliotecario regolarmente ammesso, secondo una dottrina interpretativa più restrittiva l'e-lending sarebbe fuori dalla previsione normativa in quanto il primo comma dell'art. 69 (che implementa la previsione della Direttiva 92/100/CE, sostituita dalla Direttiva 2006/115/CE) porrebbe la sola eccezione al diritto esclusivo di prestito, non già al diritto di comunicazione al pubblico. Pur configurandosi come una situazione analoga a quella del prestito tradizionale, la fattispecie della comunicazione a distanza di un'opera a un utente per volta, nel luogo e nel momento scelti dall'utente stesso, non sarebbe coperta dall'eccezione dell'art. 69 e nemmeno dalle eccezioni al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico. Infatti, per effetto dei limiti normativi vigenti sull'utilizzo in forma digitale delle opere, più stringenti rispetto a quelle prettamente economiche per le opere materiali, sia la direttiva 2001/29 che la legge italiana consentono solamente la comunicazione su terminali dedicati nei locali delle biblioteche [art. 71-ter] e la comunicazione nel luogo e nel momento scelti dall'utente di brani di opere a scopo illustrativo, di critica o discussione. Stando alla sentenza sul caso C-174/15, depositata l'11 novembre 2016, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che il prestito digitale può essere assimilabile al prestito di opere a stampa (e dunque rientrare per analogia nell'applicazione dell'eccezione sul prestito bibliotecario tradizionale prevista dalla direttiva 2006/115/UE) se ricorrono tutte le condizioni prescritte, e cioè: effettuato dalla biblioteca per scopi non di lucro, a un solo utente per volta, su opere regolarmente acquisite e senza duplicare le copie in circolazione. Deve trattarsi naturalmente di un file digitale posseduto dalla biblioteca o digitalizzato dalle sue opere e non di un file ottenuto da una licenza di accesso perché in questo caso prevalgono le policy della licenza.

Per quel che concerne invece l'**invio del file** (dell'opera o di parte di opera) ad altra biblioteca su richiesta di un utente di quella biblioteca, le possibilità di questa utilizzazione si inquadrano all'interno di un procedimento interpretativo piuttosto complesso che tiene conto anche della

legislazione sui beni culturali e sulle biblioteche che promuove la cooperazione interbibliotecaria (cioè tra organismi pubblici) finalizzata a migliorare i servizi al pubblico, il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione. Tuttavia bisogna distinguere tra opere fissate su supporto e opere non fissate su supporto. Per le opere fissate su supporto presenti nelle raccolte delle biblioteche (ad esempio, libri a stampa), l'eccezione prevista dall'art. 5(3)(c) della Direttiva 2001/29/CE autorizza le riproduzioni effettuate dalle biblioteche per i loro servizi specifici, recepita dalla normativa italiana dove però viene usato il termine "fotocopie" [art. 68.2]. Potendo intendere per fotocopia l'acquisizione digitale di un documento in formato fotografico, si può agevolmente desumere che la stessa digitalizzazione effettuata da una biblioteca per i suoi servizi di back-office sia ammessa. Così come, sia ugualmente possibile anche inviare il file a un'altra biblioteca in ottemperanza al principio della cooperazione interbibliotecaria, poiché l'eccezione prevista dall'art. 5(1) della Direttiva 2001/29 consente gli atti riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio perché sono transitori o accessori, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete con l'intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un'opera [art. 68-bis]. Dunque, riassumendo, l'acquisizione di un file e il suo invio alla biblioteca destinataria possono essere considerati legittimi, fermo restando che la biblioteca destinataria sarà tenuta a distruggere il file subito dopo averlo stampato e che all'utente finale potrà essere consegnata esclusivamente la stampa (nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 68.3.5, e cioè il 15% del volume o del fascicolo nel caso di opera in commercio, nessuno se fuori commercio) e non il file.

Nel caso invece di invio del file di opera (o di parte di essa) *born digital*, messa a disposizione dal produttore su piattaforma propria o di un proprio intermediario, tramite rete pubblica ad altra biblioteca su richiesta di un utente di quella biblioteca, valgono i contratti di licenza che definiscono le utilizzazioni consentite dall'editore. Sempre più contratti di licenza contengono clausole che autorizzano l'invio di file ad altre biblioteche, così come anche per lo scambio interbibliotecario di opere online oggetto di deposito legale (L. 106/2004) sono previsti schemi di licenza con le associazioni nazionali degli editori previo pagamento di un equo compenso.

A condizione che sia svolta a favore di singoli utenti e su terminali dedicati aventi tale unica funzione, è ammessa la **comunicazione al pubblico** nei locali delle biblioteche di opere presenti nelle loro collezioni e non oggetto di licenze [art. 71-ter]. Tuttavia, per il carattere restrittivo legato alla fruibilità esclusiva all'interno del perimetro dei propri spazi, l'eccezione che consente alle biblioteche di mettere a disposizione degli utenti la versione digitale dell'opera a stampa o un file digitale posseduto sui propri server o memoria locale costituisce quindi una limitatissima facoltà di esercizio della comunicazione al pubblico prevista dalla norma.

Di **opere dichiarate orfane** dopo un procedimento formalizzato di ricerca diligente e documentazione in apposite banche dati è, invece, consentita la comunicazione al pubblico anche a distanza [art. 69-bis]. L'attività di digitalizzazione delle opere orfane è permessa solo a biblioteche e altri istituti culturali, anche accordandosi con partner privati purché questi non abbiano diritti di sfruttamento economico sulle opere. L'autorizzazione è connessa all'esito negativo di una ricerca diligente degli aventi diritto, che è preconditione indispensabile per il libero utilizzo dell'opera, con obbligo di renderne pubblici e documentarne i risultati. Una volta dichiarata orfana nel paese d'origine, un'opera può essere considerata tale in tutt'Europa. In ogni caso, la norma prevede una remunerazione ai titolari dei diritti ricomparsi dopo la digitalizzazione, i quali conservano il diritto al

pagamento di un equo compenso delle utilizzazioni effettuate sulle loro opere anche per il periodo in cui non erano stati individuati o ritracciati.

Specifiche eccezioni tutelano le **persone con disabilità fisiche** a cui sono consentite, per uso personale e nei limiti di quanto necessario in funzione dell'handicap, purché non abbiano carattere commerciale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi documenti, compresa cioè anche la possibilità di scambiarsi [art. 71-bis]. Un apposito decreto ministeriale indica le modalità di fruizione e i criteri per l'individuazione dei beneficiari dell'eccezione. Inoltre, nuove eccezioni per le persone con disabilità visive sono state introdotte con la direttiva e il regolamento UE di recepimento del Trattato di Marrakesh. Queste persone o, per loro conto, organismi autorizzati (incluse le biblioteche) possono effettuare la riproduzione e il *format shifting* nei limiti giustificati dalle esigenze legate all'handicap ed è ammesso anche lo scambio transfrontaliero delle opere stesse.

### Le limitazioni per uso personale

Per quanto concerne le **utilizzazioni per uso personale**, oltre alla riproduzione testuale di brani letterari altrui nei limiti della citazione [art. 70] e l'uso di materiali protetti per diritto di cronaca [art. 65 e 66], l'utente può (senza preventivo consenso dell'autore): **riprodurre a mano** opere presenti nelle raccolte delle biblioteche [art. 68.1]; ottenerne **fotocopie su carta** per uso personale nei limiti del 15% del contenuto del volume o del fascicolo nelle biblioteche [art. 68.5] o nelle copisterie [art. 68.3] che sono tenute a corrispondere un compenso (forfetario per le biblioteche) agli autori e agli editori in base ad accordi stipulati tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate; ottenere il **prestito di una banca dati** o la **riproduzione** a scopo di studio di parte non sostanziale della stessa [art. 102-bis e 64-sexies]; riprodurre privatamente fonogrammi e videogrammi per uso esclusivamente personale purché senza scopo di lucro [art. 71-sexies]. Per la **copia privata di fonogrammi e videogrammi** è dovuto un compenso ai titolari dei diritti, in forma di percentuale sul prezzo degli apparecchi e dei supporti destinati (anche non esclusivamente) alla riproduzione, versato dai produttori e dagli importatori di tali dispositivi alla SIAE la quale provvede a ripartirlo, al netto delle spese, agli autori e loro aventi causa e ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dalla legge [art. 71-septies].

Relativamente all'uso di un software, l'acquirente legittimo può, salvo patto contrario: riprodurlo in tutto o in parte o adattarlo se ciò è necessario all'uso regolare, inclusa la correzione degli errori; riprodurre il codice di programma e modificare la sua forma se ciò è necessario per l'interoperabilità con altri programmi. Tali informazioni non devono essere comunicate a terzi o usate a scopo commerciale [art. 64-ter e quater]. Lo stesso vale per una banca dati, che l'utente legittimo può riprodurre e adattare se ciò è necessario per l'accesso al suo contenuto e per il normale impiego, nei limiti della finalità d'uso consentita [art. 64-sexies].

Analogamente, per l'uso personale di contenuti digitali protetti da diritto d'autore, l'utente che ne ha legittimo accesso può consultarli, duplicarli su memoria ottica e stamparli, anche variandone il



formato per potervi accedere [art. 64-sexies]. A meno di espresse licenze (CC o commerciali), non può riutilizzarli, farli circolare o comunicarli al pubblico se non nei limiti previsti all'art. 70. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati, messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico, le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo [art. 102-bis]. I titolari dei diritti possono apporre misure tecnologiche di protezione (TPM) ai loro contenuti digitali [art. 102-quater] che tuttavia sono tenuti a rimuovere sia per consentire il legittimo utilizzo dell'opera o materiale protetto che su richiesta dell'autorità giudiziaria o anche per fini di sicurezza pubblica. In ogni caso, i sistemi di DRM non devono essere intrusivi né devono violare la privacy degli utenti che è tutelata anche in sede penale.

## Bibliografia di riferimento

De Robbio, Antonella.

- 2003 “Diritto d’autore diritto dell’editore e diritto del lettore : una difficile dialettica”, in *Economia della cultura*, XIII, 3.

Maiello, Rosa.

- 2013 “Politiche e legislazione dell’Unione Europea per la digitalizzazione del patrimonio culturale”, in *Digitalia*, n. 2.
- 2015 “Con licenza parlando: prospettive dei servizi bibliotecari nel mercato dei diritti sulle opere dell’ingegno”, in *AIB Studi*, 55, 1.
- 2016 “Diritto d’ autore: la difesa del servizio pubblico delle biblioteche tra riforme e controriforme”, in *Annale 26 - Atti del convegno Biblioteche servizi democrazia*, a cura di Luca Bellingeri, Iacobelli.
- 2017 “Copyright e licenze ai tempi dell’e-lending e della scienza aperta: nuove opportunità o nuovi ostacoli per lo scambio interbibliotecario”, in Elena De Carolis (cur.), *Dead or alive : le frontiere dei servizi bibliotecari nell’era della condivisione*, RomaTre-Press.
- 2018 “Valorizzazione delle tesi di dottorato tra legislazione e policies”, in *E dopo la discussione, quale destino per la tesi? Giornata di studio sull’open access alle tesi nelle istituzioni accademiche : opportunità e limiti*, Padova, Facoltà Teologica del Triveneto, 13 novembre.
- 2020 “Audiodisregistrazione delle lezioni effettuate dagli studenti per uso personale: è applicabile l’eccezione al diritto d’autore per copia privata”, in *Filodiritto*, 12 Marzo.

Mandillo, Anna Maria

- 1995 “La tutela del diritto d’autore in biblioteca: un problema aperto e un accordo possibile”, in *Bollettino AIB*, 35, n. 2.
- 2005 “Diritto d’autore e nuovi servizi al pubblico”, in *DigItalia*, n. 1.

Margoni, Thomas.

- 2011 “Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore in Internet”, in *Giurisprudenza Italiana*, 8-9.

Mazziotti, Giuseppe

- 2017 “Condivisione delle opere creative e collaborazione tra biblioteche: quando e in che misura il fine didattico o scientifico prevale sulla proprietà intellettuale”, in Elena De Carolis (cur.), *Dead or alive : le frontiere dei servizi bibliotecari nell’era della condivisione*, RomaTre-Press.

Spedicato, Giorgio.

- 2011 *Il diritto d’autore in ambito universitario*, Bologna : Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Velotto, Concetta.

2016 “Servizi bibliotecari: problematiche di diritto d'autore e del codice dei beni culturali”, in *Altalex*, 26 maggio.